

*Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., ordinanza 25/01/2017, Est. Dott. Clelia Buonocore*

---

*«Poiché il recesso nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall'art. 2473 c.c. che non detta le modalità di esercizio dello stesso, si ritiene che - salvo quanto previsto dall'atto costitutivo - possa ricorrersi all'applicazione analogica della disciplina prevista per le società per azioni dall'art 2437 bis c.c.*

*L'operatività del recesso e la conseguente perdita dello status di socio da parte del recedente, nel silenzio del legislatore, devono considerarsi verificate al momento della ricezione della dichiarazione di recesso da parte della società, evento che determina l'immediato scioglimento del rapporto sociale con riferimento alla posizione del socio receduto, del tutto indipendentemente dal successivo momento in cui si verifichi la liquidazione della quota.*

*Infatti il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii", nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota.*

*Il socio receduto, avendo perso la qualità di socio ed avendo acquistata quella di terzo creditore della società in relazione al diritto alla liquidazione della quota, potrà tutelare il suddetto diritto di credito mediante gli strumenti di tutela che l'ordinamento riconosce ai creditori, non restando, dunque, privo di protezione.*

*La domanda cautelare di revoca dell'amministratore prevista dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. è strumentale all'azione responsabilità dell'amministratore, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal patrimonio sociale a seguito delle condotte omissive e commissive dell'amministratore stesso.*

*La legittimazione ad esperire l'una e l'altra domanda è attribuita dall'art. 2476 c.c. sia alla società, quale titolare del diritto al risarcimento, sia a ciascun socio, il quale, non vantando alcun credito risarcitorio, fa valere in nome proprio un diritto altrui ed è legittimato ad agire quale sostituto processuale.*

*Tale speciale legittimazione del socio, che fa valere un diritto risarcitorio spettante alla società, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società» (Massima non ufficiale)*

#### PREMESSO IN FATTO

- Con ricorso cautelare *ante causam*, *omissis* esponeva che:

- era titolare del 37,5% del capitale sociale della *omissis* srl e, in data 18.1.2016, aveva comunicato la propria volontà di recedere dalla società, chiedendo al contempo la liquidazione della propria quota;
- la società, però, aveva contestato la legittimità di tale recesso ed aveva instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio volto ad accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto di recesso e la perdurante vigenza del rapporto sociale (giudizio attualmente pendente);

- in data 21.4.2016, l'odierna reclamante aveva ricevuto la convocazione per la partecipazione all'assemblea dei soci del 29.4.2016, alla quale tuttavia non aveva partecipato.
- premesso ciò, la ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre in via d'urgenza la revoca dell'intero organo amministrativo.

^^^

- si costituivano nella prima fase gli amministratori della società *omissis* srl i quali eccepivano il difetto di legittimazione attiva della ricorrente (avendo essa perso la qualità di socio della *omissis* srl all'esito del recesso); nonché la cessazione della materia del contendere (in ragione delle sopravvenute dimissioni dalla carica rassegnate da *omissis* e della conseguente decadenza dell'intero organo gestorio). Chiedevano comunque il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata.

Nessuno si costituiva, invece, per la *omissis* srl in persona del Curatore speciale.

^^^

- all'esito della prima fase, il giudice dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente *omissis*, atteso che la predetta — avendo esercitato il recesso *ad nutum* dalla *omissis* srl ed essendo ormai trascorso il termine semestrale di preavviso - aveva ormai perso la qualità di socia, presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all'esercizio - in veste di sostituto processuale *ex lege* - della azione sociale di responsabilità e del correlato rimedio cautelare previsto dall'art. 2476, comma 3 c.c.

^^^

- avverso tale ordinanza di rigetto, proponeva reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c. omissis*, la quale sosteneva la erroneità delle valutazioni operate dal giudice monocratico evidenziando in particolare che:

- la mera ricezione da parte della società della comunicazione di recesso non comportava la immediata ed automatica perdita di tutti i diritti sociali;
- infatti, ai sensi dell'art. 2473, comma 4 c.c., il rimborso della partecipazione al socio recedente poteva avvenire anche mediante cessione della stessa agli altri soci o a terzi;
- ciò significando che la partecipazione del socio continuava ad esistere sino alla definitiva conclusione del procedimento di liquidazione;
- continuando ad esistere la partecipazione, la stessa non poteva essere svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale;
- di conseguenza, il recesso del socio doveva essere configurato come una fattispecie a formazione progressiva, che iniziava con la dichiarazione di recesso e si concludeva con il rimborso della partecipazione;
- in caso contrario, si sarebbe verificata la aberrante situazione in cui l'intera compagine sociale considerava la sig. *omissis* socia della società (convocandola

alle assemblee e consentendole il diritto di ispezione e controllo *ex art. 2476 c.c.*), ma la stessa era privata di qualsiasi tutela della propria partecipazione, attraverso i rimedi costituiti dall'impugnazione delle delibere assembleari e dall'azione di responsabilità *ex art. 2476 c.c.*;

- non contrastava con tale conclusione quanto stabilito dall'art. 2473 c.c., ben potendo l'inefficacia o la perdita di efficacia (cui la norma faceva menzione) essere riferita alla dichiarazione di recesso quale atto giuridico di avvio della fattispecie a formazione progressiva;

- parimenti non contrastante era la fissazione alla dichiarazione di recesso quale momento di riferimento per la quantificazione del valore della partecipazione, atteso che gli addebiti contestati all'organo amministrativo erano relativi a condotte poste in essere prima della comunicazione del recesso e comunque idonee a determinare un depauperamento del valore della partecipazione che, ai fini del rimborso, doveva essere valutata alla data del recesso;

- infine, era irrilevante la circostanza delle dimissioni del consigliere di amministrazione *omissis* atteso che — con delibera dell'1.9.2016 - l'assemblea dei soci aveva deliberato di affidare l'amministrazione ad un nuovo consiglio di amministrazione, composto da *omissis*;

- anche in tale fase si costituivano *omissis* i quali chiedevano il rigetto del reclamo, sostenendo la correttezza delle valutazioni operate dal giudice della prima fase;

- rimaneva nuovamente contumace la società *omissis* srl. in persona del curatore speciale, seppur ritualmente citata.

### OSSERVA IN DIRITTO

Il reclamo preposto da *omissis* è infondato e non può trovare accoglimento.

E invero, devesi rilevare che - con il ricorso cautelare - *omissis* ha dedotto una serie di addebiti di *mala gestio* a carico degli amministratori della società *omissis* srl.

Il 'Giudice della prima fase - dopo aver premesso che la domanda cautelare di revoca dell'amministratore è strumentale all'azione di merito volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal patrimonio sociale a seguito delle condotte omissive e commissive dell'amministratore stesso - ha ritenuto che la ricorrente fosse carente di legittimazione ad agire, essendo receduta dalla società con comunicazione del 28.12.2016.

Il punto controverso attiene, dunque, alle conseguenze ed alla efficacia della dichiarazione con cui la ricorrente ha esercitato il diritto di recedere *ad nutum* dalla *omissis* srl., atteso che - con riferimento alle società a responsabilità limitata - il terzo comma dell'art. 2476 c.c. consente di esercitare l'azione sociale di responsabilità sia alla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia al socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale).

Tuttavia, il socio - non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno - fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che

la qualità di socio rappresenta un presupposto indispensabile per l'esercizio - in veste di sostituto processuale - dell'azione sociale di responsabilità *ex art. 2476 c.c.*

^^^

2 - Ciò posto, le valutazioni operate dal giudice della prima fase appaiono pienamente condivisibili.

Ed invero, il recesso nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall'art. 2437 [*sic: recte 2473 ndr*] c.c. La norma non detta le modalità di esercizio dello stesso ed, in generale, si ritiene che - salvo quanto previsto dall'atto costitutivo - la suddetta lacuna possa essere colmata mediante applicazione analogica della disciplina prevista per le società per azioni dall'art 2437 bis c.c. Tuttavia, il legislatore non prende espressamente posizione in ordine alla questione, assai dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, relativa alla operatività del recesso ed alla conseguente perdita dello *status* di socio da parte del recedente.

Secondo un primo orientamento, la dichiarazione di recesso apre un procedimento, che comprende la verifica della legittimazione a recedere; l'eventuale revoca dei presupposti da parte della società e, infine, la liquidazione. La comunicazione, quindi, è preliminare e precede l'estinzione della partecipazione, che avviene solo al momento della liquidazione.

Per contro, secondo altro orientamento, dalla dichiarazione di recesso deriva la immediata cessazione dello stato di socio, da cui consegue l'illegittimità della partecipazione e della votazione del socio in assemblea. In particolare, nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa titolare del diritto alla liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso.

Ritiene il collegio di dover aderire a tale seconda posizione, peraltro conformemente ad altre pronunce di questo Tribunale (Trib. Roma, 11 giugno 2012, in Rivista di diritto societario, 2012, pag. 687; Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Vita not., 2006, 323). Ed infatti, deve ritenersi - sulla scorta delle motivazioni già espresse nella ordinanza reclamata - che la dichiarazione di recesso sia immediatamente produttiva di effetti (non appena ricevuta dalla società) e comporti l'immediato scioglimento del rapporto sociale, con riferimento alla posizione del socio receduto. Del resto, la Suprema Corte si è espressa in tal senso, seppur con riferimento alle società di persone *"il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato recesso alla società, perde lo "status socii", nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. (Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013, Rv. 62590S - 01)"*.

Né, peraltro, appare fondata la doglianza della parte reclamante, secondo cui - seguendo il suddetto orientamento - il socio receduto rimarrebbe privo di tutela, in quanto titolare di una partecipazione svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale. Ed infatti, la dichiarazione di recesso comporta esclusivamente la perdita della

qualità di socio e la assunzione della veste di terzo creditore della società (credito avente ad oggetto la liquidazione della quota). Ne consegue che il socio receduto potrà tutelare il suddetto diritto di credito mediante gli strumenti di tutela che l'ordinamento riconosce ai creditori della società. I soli casi in cui questo Tribunale ha ritenuto persistente la legittimazione del socio receduto o escluso sono relativi alla impugnazione della delibera di esclusione ovvero della delibera che giustifica il recesso, ciò in quanto le delibere predette rappresentano il presupposto della validità dello scioglimento del rapporto sociale con riferimento al singolo socio.

Nel caso in esame, invece, *omissis* pretende di tutelare la propria posizione avvalendosi di uno strumento di tutela (quale la azione sociale di responsabilità), che di regola spetta alla società (in quanto soggetto danneggiato) e solo in via di eccezione al socio (trattandosi di ipotesi derogatoria rispetto alla generale regola sancita dall'art. 81 c.p.c.), Tale speciale legittimazione del socio a far valere (in veste di sostituto processuale) un diritto risarcitorio spettante alla società non appare suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società.

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, il reclamo proposto da *omissis* va rigettato.

Le spese della presente fase del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento al rapporto tra la reclamante e le controparti costituite.

### **P.Q.M**

- 1) RIGETTA il reclamo proposto da *omissis*.
- 2) CONDANNA *omissis* alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore dei reclamati costituiti *omissis* che liquida in € 2,500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
- 3) NULLA sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la reclamante e la società *omissis* srl in persona del curatore speciale.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.1.2017